

# Studio Associato Pelizzari e Bracuti

## Consulenza del Lavoro

**Alberto Pelizzari**  
Consulente del lavoro  
Revisore legale  
Consulente tecnico del giudice

**Ugo Bracuti**  
Avvocato  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani



Roè Volciano, 26.03.2021

Circ. n.6/2021

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: Decreto Legge n.41/2021 – “Decreto Sostegni”.**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, contenente *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”*.  
Il citato Decreto Sostegni **è entrato in vigore il 23 marzo 2021**.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.

### **1. AMMORTIZZATORI SOCIALI - NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DAL 1 APRILE 2021.**

In materia di ammortizzatori sociali, l'articolo 8 del D.L. 41/2021 prevede **ulteriori periodi in ordine ai trattamenti di CIGO, ASSEGNO ORDINARIO e CIGD**, di durata differenziata in relazione al settore di appartenenza del datore di lavoro.

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una **durata massima** di:

- **13 settimane, che potranno essere utilizzate dal 1 aprile 2021 al 30 giugno**, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della **CIG Ordinaria**;
- **28 settimane tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021** per i per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'**Assegno ordinario (FIS e Fondi di Solidarietà di settore)** e della **CIG in Deroga**.

I trattamenti introdotti dal nuovo Decreto sono riconosciuti in favore dei **lavoratori in forza alla data di entrata in vigore dello stesso (23 marzo 2021)**.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto altresì ad inviare all'Istituto i dati

# Studio Associato Pelizzari e Bracuti

## Consulenza del lavoro

entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del decreto di concessione attraverso un nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig" che sostituisce il modulo SR41.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

**Ai fini della corretta gestione di tali richieste, qualora la Vostra azienda fosse interessata all'applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali illustrati dal 1 Aprile 2021, Vi invitiamo a contattarci con sollecitudine anche al fine di attivare in tempo utile le PREVENTIVE comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali.**

### **2. PROROGA DIVIETO DI PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**

L'art. 8 del D.L. 41/2021 prevede l'estensione del **divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020.**

Tale divieto di licenziamento è prorogato fino:

- al 30 giugno 2021 per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della **CIG Ordinaria.**
- al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'**Assegno ordinario (FIS e Fondi di Solidarietà di settore)** e di **CIG in Deroga.**

Il divieto si riferisce a tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli nn. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse, nonché alle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.

Sono escluse dal divieto le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Sono inoltre esclusi dal divieto i casi di:

-licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, oppure dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società** senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

**-accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, che consente di concordare con ogni singolo dipendente una risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo;

-licenziamenti intimati **in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

# Studio Associato Pelizzari e Bracuti

## Consulenza del lavoro

### 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

L'articolo 17 del Decreto Legge 41/2021 riformula l'art. 93 del DL 34/2020 conv con modificazioni dalla Legge 77/2020 in riferimento alle disposizioni straordinarie in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

In particolare, prevede che, **i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021.**

Rispetto alla precedente formulazione, tale nuovo art. 17 evidenzia che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non si debba tener conto dei rinnovi e proroghe già intervenuti alla data del 22 Marzo 2021. La novità risiede nella possibilità di avvalersi della previsione **anche da parte dei datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, se ne sono già avvalsi in forza dei precedenti provvedimenti emergenziali.**

Nel riservarci ulteriori approfondimenti ed analisi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

**STUDIO ASSOCIATO PELIZZARI E BRACUTI**